

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO Per gli studenti laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di Radiologia Medica e Tecniche Audiometriche. (Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o da suo delegato.

E

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con sede in Cefalù, in contrada Pietra Pollastra (P. IVA/Codice Fiscale 05205490823), in persona del suo Direttore Generale Prof. Virgilio Vittorio, nato a Gela il 15/10/53, qui di seguito denominata "Struttura Ospitante";

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso la sua struttura i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell' art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n.142).

Art. 2

- 1 – Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro.
- 2 – Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3 – Per ciascun tirocinante inserito nella Struttura Ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, UU.OO., uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortunio sul lavoro.



Art. 3

- 1 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

- 1 – Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente, rientrante nelle suddette fattispecie, durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- 2 – Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- 3 – Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno, salvo disdetta anticipata da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi a mezzo Raccomandata A.R.

Data 13/04/2015

Per l'Università degli Studi
IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

Per la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

